

Codice A1902A

D.D. 1 dicembre 2021, n. 472

**DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, stipulata ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i. Capitolo 113663: impegno di spesa di euro 170.000,00 ...**



**ATTO DD 472/A1902A/2021**

**DEL 01/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1902A - Artigianato**

**OGGETTO:** DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, stipulata ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i. Capitolo 113663: impegno di spesa di euro 170.000,00 per l'anno 2021 – di euro 360.000,00 per l'anno 2022 – di euro 270.000,00 per l'anno 2023 e conseguenti registrazioni contabili.

Premesso che:

con la legge regionale 5/2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese, nonché la collaborazione, attraverso convenzioni, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito anche: Unioncamere Piemonte) per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi;

in particolare la legge ha disposto:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese (art. 22, L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- che le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese nella sezione speciale del registro delle imprese siano delegate alle

Camere di commercio, alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle competenti sedi dell'INPS (artt. 22 e 23 LR 1/2009);

- che ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

- che alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate concorrono i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;

- che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipuli apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle predette funzioni, nonché per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi, e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 e 22 bis, L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Dato atto che:

in attuazione della predetta normativa, le risorse trasferite attraverso le convenzioni con Unioncamere Piemonte, per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle Camere di commercio relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana e ulteriori attività, si sono attestate dal 2015 in avanti in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (D.G.R. n. 20-2519 del 30/11/2015, D.G.R. n. 17-4308 del 05/12/2016, D.G.R. n. 23-6129 del 15/12/2017, D.G.R. n. 45-575 del 22/11/2019, D.G.R. n. 65-2500 del 04/12/2020);

a rendicontazione delle funzioni svolte, a partire dal 2016, sulla base di quanto previsto dalla convenzione per l'anno 2015, è stato acquisito, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, un monitoraggio sull'attività delle Camere con riguardo, in particolare, alla consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, alla quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di commercio, ai diritti di segreteria introitati, alle somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e s.m.i.;

gli enti camerali nell'anno 2021 hanno continuato nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge regionale; inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 "L.R. 1/2009 "Promozione e Internazionalizzazione delle imprese artigiane piemontesi: Calendario manifestazioni strategiche anni 2020 e 2021 ed azioni di supporto di carattere nazionale e internazionale sul territorio italiano", Unioncamere Piemonte e le CCIAA piemontesi, alla ripresa delle attività dopo l'emergenza legata al COVID 19, hanno collaborato e partecipato all'attuazione degli interventi regionali volti a promuovere forme di incentivazione alla partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione AF – L'Artigiano in Fiera; la collaborazione con il sistema camerale potrà continuare nel 2022 per l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalla programmazione regionale.

Richiamata la DGR n. 39-3879 del 1 ottobre 2021 con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, che ha reso disponibili le risorse per la copertura delle spese per la convenzione con Unioncamere Piemonte di cui all'art. 22, comma 5, L.R. 1/2009 e s.m.i. per l'attività degli anni 2021 e 2022.

Richiamata la DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la stipula della convenzione di cui all'articolo 22 comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i. con

Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022, come segue:

- che la convenzione sia finalizzata a promuovere lo sviluppo del settore artigiano attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese secondo le disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i.,
- in particolare, che sia assicurato l'ottimale espletamento da parte delle Camere di Commercio, con proprio personale e con idonee strutture, attrezzature e locali, dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 e s.m.i., nel rispetto dell'autonomia organizzativa, con individuazione di un referente competente per le materie attinenti le funzioni amministrative dell'artigianato come previste dal T.U. dell'artigianato;
- che si mantenga la possibilità di concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni necessarie per il migliore conseguimento in collaborazione con Unioncamere Piemonte dei compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano;
- che la convenzione abbia durata di due anni, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022;
- che le risorse trasferite a Unioncamere Piemonte per gli adempimenti previsti dalla convenzione siano pari a euro 400.000,00 per l'anno 2021 ed euro 400.000,00 per l'anno 2022, a copertura delle spese inerenti lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato, l'esercizio delle attività inerenti il riconoscimento di "Eccellenza artigiana" (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.), le spese di funzionamento e per l'esercizio di ogni altra attività prevista dalla normativa regionale e nazionale;
- l'erogazione degli importi di cui sopra a Unioncamere Piemonte sia effettuata attraverso un acconto nell'anno di svolgimento delle attività e il saldo l'anno successivo a seguito di rendicontazione dell'attività svolta, in conformità ai relativi stanziamenti sul bilancio regionale;
- Unioncamere Piemonte proceda alla ripartizione dell'importo annuale di cui sopra tra le Camere di commercio, previa concertazione con le stesse dei criteri per la ripartizione, definiti nel rispetto di quanto segue:
  - che una quota non superiore al 25% dell'importo annuale sia ripartita in misura uguale tra tutte le Camere di Commercio del Piemonte;
  - che la restante quota sia ripartita in proporzione al numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascun ambito territoriale di riferimento o al numero delle imprese artigiane iscritte al registro delle imprese al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2023.

Dato atto che la predetta DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021 ha, altresì, previsto che si faccia fronte alle spese inerenti la convenzione con Unioncamere Piemonte, pari a complessivi euro 800.000,00, con le risorse disponibili sul capitolo 113663, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, in misura pari ad euro 170.000,00 per l'anno 2021, ad euro 360.000,00 per l'anno 2022 e ad euro 270.000,00 per l'anno 2023;

la predetta deliberazione ha, inoltre, demandato al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale l'assunzione degli impegni necessari e al Dirigente del Settore stesso la stipula e sottoscrizione della convenzione;

vista la deliberazione della Giunta di Unioncamere Piemonte approvata in data 29 novembre 2021, agli atti del Settore;

sussistono le condizioni per :

- approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L.R. 1/2009 e s.m.i., in conformità alla DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021, lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e

cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, di cui all'allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

- impegnare, a copertura degli oneri di cui alla sopracitata convenzione, la somma complessiva di € 800.000,00 a favore dell'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (codice beneficiario 80091380016), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 113663 (Missione 14 – Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato):

- anno 2021: euro 170.000,00
- anno 2022: euro 360.000,00
- anno 2023: euro 270.000,00

le transazioni elementari del richiamato capitolo di spesa sono riportate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- stipulare e sottoscrivere la predetta convenzione tra Regione Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per gli anni 2021 e 2022.

- provvedere, in conformità alla DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021, alla liquidazione a Unioncamere Piemonte degli importi di euro 400.000,00 per l'anno 2021 e di euro 400.000,00 per l'anno 2022, come segue:

- per l'anno 2021 un acconto pari ad Euro 170.000,00 verrà liquidato entro il 31 dicembre 2021; il saldo, pari ad Euro 230.000,00, verrà liquidato nel 2022 dopo la trasmissione da parte di Unioncamere Piemonte entro il 15 aprile 2022 della relazione a rendicontazione dell'attività svolta nel 2021;
- per l'anno 2022 un acconto pari ad Euro 130.000,00 verrà liquidato entro il 31 dicembre 2022; il saldo, pari ad Euro 270.000,00, verrà liquidato nel 2023 dopo la trasmissione da parte di Unioncamere Piemonte entro il 15 aprile 2023 della relazione a rendicontazione dell'attività svolta nel 2022.

La liquidazione sarà disposta con appositi atti del Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso e considerato,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato";
- la DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021 "L.R. 1/2009, art. 22, co. 5. Approvazione indirizzi per la stipula della convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per esercizio funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese. Cap. 113663: spesa di euro 170.000,00 per l'anno 2021 - euro 360.000,00 per l'anno 2022 - euro 270.000,00 per l'anno 2023.";
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio

annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

- la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
- la legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021, "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie.";
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.";
- la DGR n. 39-3879 del 1 ottobre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Variazione compensativa per l'anno 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzione A14 e A19)";
- il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L.R. 1/2009 e s.m.i., in conformità alla DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021, lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, di cui all'allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare, a copertura degli oneri di cui alla sopracitata convenzione, la somma complessiva di € 800.000,00 a favore dell'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (codice beneficiario 80091380016), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 113663 (*Missione 14 – Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato*):

- anno 2021: euro 170.000,00
- anno 2022: euro 360.000,00
- anno 2023: euro 270.000,00.

Le transazioni elementari del richiamato capitolo di spesa sono riportate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che:

- gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni si ipotizzano interamente esigibili negli esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 - 2022 - 2023;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

- di provvedere, in conformità alla DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021, alla liquidazione a Unioncamere Piemonte degli importi di euro 400.000,00 per l'anno 2021 e di euro 400.000,00 per l'anno 2022, come segue:

- per l'anno 2021 un acconto pari ad Euro 170.000,00 verrà liquidato entro il 31 dicembre 2021; il saldo, pari ad Euro 230.000,00, verrà liquidato nel 2022 dopo la trasmissione da parte di Unioncamere Piemonte entro il 15 aprile 2022 della relazione a rendicontazione dell'attività svolta nel 2021;
- per l'anno 2022 un acconto pari ad Euro 130.000,00 verrà liquidato entro il 31 dicembre 2022; il saldo, pari ad Euro 270.000,00, verrà liquidato nel 2023 dopo la trasmissione da parte di Unioncamere Piemonte entro il 15 aprile 2023 della relazione a rendicontazione dell'attività svolta nel 2022.

La liquidazione sarà disposta con appositi atti del Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale.

- di stipulare e sottoscrivere la predetta convenzione tra Regione Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per gli anni 2021 e 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)  
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone

Allegato

Schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, stipulata ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i..

Premesso che:

con la legge regionale 5/2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese, nonché la collaborazione, attraverso convenzioni, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito: Unioncamere Piemonte) per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi;

in particolare la legge ha disposto:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese (art. 22, L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- che le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese nella sezione speciale del registro delle imprese siano delegate alle Camere di commercio, alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle competenti sedi dell'INPS (artt. 22 e 23 L.R. 1/2009);
- che ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- che alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate concorrono i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;
- che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipuli apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle predette funzioni, nonché per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi, e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 e 22 bis, L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Dato atto che:

in attuazione della predetta normativa, le risorse riconosciute d'intesa con Unioncamere, considerando i costi delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana attribuite agli uffici delle Camere di commercio, si sono attestate dal 2015 in avanti in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (D.G.R. n. 20-2519 del 30/11/2015, D.G.R. n. 17-4308 del 05/12/2016, D.G.R. n. 23-6129 del 15/12/2017, D.G.R. n. 45-575 del 22/11/2019, D.G.R. n. 65-2500 del 04/12/2020);

a rendicontazione delle funzioni svolte, a partire dal 2016, sulla base di quanto previsto dalla convenzione per l'anno 2015, è stato acquisito, in collaborazione con Unioncamere Piemonte un monitoraggio sull'attività delle CCIAA, con riguardo a: consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di commercio, diritti di segreteria introitati, somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e s.m.i.;

gli enti camerali nell'anno 2021 hanno garantito continuità nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge regionale; inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 "L.R. 1/2009 "Promozione e Internazionalizzazione delle imprese artigiane piemontesi: Calendario manifestazioni strategiche anni 2020 e 2021 ed azioni di supporto di carattere nazionale e internazionale sul territorio italiano", Unioncamere Piemonte e le CCIAA piemontesi, alla ripresa delle attività dopo l'emergenza legata al COVID 19, hanno collaborato e partecipato all'attuazione degli interventi regionali volti a promuovere forme di incentivazione alla partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione AF – L'Artigiano in Fiera;

la collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte continuerà nel 2022 rispetto a quanto previsto dalla programmazione regionale;

con DGR n. 39-3879 del 1 ottobre 2021 è stata approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, che ha reso disponibili le risorse per la copertura delle spese per la convenzione con Unioncamere Piemonte di cui agli art. 22 e 22 bis, L.R. 1/2009 e s.m.i. per l'attività condotta gli anni 2021 e 2022;

con DGR n. 67-4218 del 26 novembre 2021 sono stati approvati gli indirizzi per la stipula della convenzione di cui all'articolo 22 comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i. tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022;

con deliberazione del 29 novembre 2021 Unioncamere Piemonte ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese;

con Determinazione dirigenziale n. /A1902A del è stato approvato lo schema di convenzione di cui all'articolo 22 comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i. tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese e sono stati assunti gli impegni necessari;

tra

la Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello 165 - Torino (Codice fiscale n. 80087670016) di seguito denominata Regione, rappresentata dal Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale....., nato/a a ..... il .....

e

l'Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (Codice fiscale n. 80091380016) di seguito denominata Unioncamere Piemonte, con sede in Via Pomba 23 - Torino, rappresentata dal Segretario Generale di Unioncamere Piemonte ..... nato a ..... il ....., autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi

si stipula quanto segue:

#### Art. 1

1. Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dell'artigianato, la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, per delega conferita da ciascuna Camera di Commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano, attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti



l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese secondo le disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i.

#### Art. 2

1. Le Camere di commercio assicurano l'ottimale espletamento dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 e s.m.i. mediante proprio personale nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun ente. Le Camere di commercio individuano un referente competente per le materie attinenti le funzioni amministrative dell'artigianato così come previste dal T.U. dell'artigianato.

#### Art. 3

1. Le Camere di commercio provvedono a dotare gli uffici preposti alle funzioni di cui al T.U. dell'artigianato di idonee strutture e attrezzature nonché di locali idonei allo svolgimento delle loro attività istituzionali.

#### Art. 4

1. La Giunta regionale esercita adeguata vigilanza sulla corretta attuazione della L.R. 1/2009 e della presente convenzione ed esplica le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di cui al T.U. dell'artigianato, anche attraverso la Commissione regionale per l'Artigianato.

#### Art. 5

1. La Regione, per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, riconosce ad Unioncamere Piemonte l'importo di Euro 400.000,00 per l'anno 2021 e Euro 400.000,00 per l'anno 2022.

2. L'importo di cui al precedente comma copre le seguenti voci di spesa:

- personale camerale;
- attrezzature;
- informatizzazione;
- spese per lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato;
- spese per l'esercizio delle attività inerenti il riconoscimento di "Eccellenza artigiana" (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- spese di funzionamento e per l'esercizio di ogni altra attività prevista dalla normativa regionale e nazionale.

3. Ad ulteriore rimborso dei costi derivanti dalla gestione delle funzioni amministrative previste per le imprese artigiane, le CCIAA trattengono i diritti di segreteria per le certificazioni, le visure e ogni altro atto o adempimento afferente le funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato.

4. I proventi delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 25 L.R. 1/2009 e s.m.i. concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate.

#### Art. 6

1. La Regione - Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Artigianato, provvede alla liquidazione degli importi di cui all'articolo 5, comma 1 a favore di Unioncamere Piemonte, che procederà alla ripartizione tra le singole Camere di commercio, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. La liquidazione dell'importo per l'anno 2021 e per l'anno 2022 viene effettuata come segue:

- per l'anno 2021 un acconto pari ad Euro 170.000,00 verrà liquidato entro il 31 dicembre 2021; il saldo, pari ad Euro 230.000,00, verrà liquidato nel 2022 dopo la trasmissione da

parte di Unioncamere Piemonte entro il 15 aprile 2022 della relazione a rendicontazione dell'attività svolta nel 2021 di cui al comma 4.

- per l'anno 2022 un acconto pari ad Euro 130.000,00 verrà liquidato entro il 31 dicembre 2022; il saldo, pari ad Euro 270.000,00, verrà liquidato nel 2023 dopo la trasmissione da parte di Unioncamere Piemonte entro il 15 aprile 2023 della relazione a rendicontazione dell'attività svolta nel 2022 di cui al comma 4.

3. Unioncamere Piemonte comunica alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Artigianato, i criteri per la ripartizione delle risorse per gli anni 2021 e 2022 concertati con le Camere di commercio, definiti nel rispetto di quanto segue:

- che una quota non superiore al 25% dell'importo annuale sia ripartita in misura uguale tra tutte le CCIAA del Piemonte;
- che la restante quota sia ripartita in proporzione al numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascun ambito territoriale di riferimento o al numero delle imprese artigiane iscritte al registro delle imprese al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2023.

4. Unioncamere Piemonte trasmette alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Artigianato, la relazione annuale a rendicontazione dell'attività svolta inerente:

- la consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2023,
- la quantità e tipologia delle pratiche effettuate per ciascun anno presso ogni Camera di commercio;
- la rendicontazione delle spese di cui all'art. 5, comma 2;
- i diritti di segreteria introitati, le somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e sm.i. per ciascun anno;
- la ripartizione, sulla base dei criteri di cui al comma 3, effettuata annualmente a ciascuna Camera di commercio.

5. Unioncamere Piemonte provvede al pagamento del saldo alle CCIAA entro 30 giorni dalla data di accredito del saldo annuale delle risorse da parte della Regione dando comunicazione dei pagamenti effettuati agli enti camerali alla Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Artigianato.

#### Art. 7

1. La Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati, e a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

#### Art. 8

1. La presente Convenzione ha durata di due anni a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

#### Art. 9

1. Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

Art. 10

1. Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso d'uso.
2. Le spese di bollo sono a carico di Unioncamere Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino.....